Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa;

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo (T.A.R.);
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti

dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

L'Istruttore Direttivo
Patrizia Guccunato

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonino Ferraiolo

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:
Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

Il Dirigente
Dott. Antonino Ferraiolo

MUNICIPIO DI CATANZARO
Relata di notifica

Il sottoscritto _____ Messo del Comune dichiaro di avere oggi _____ notificato la presente al nominato in oggetto per averne piena conoscenza di copia in mani di _____che ha qui firmato in calce in segno di ricevuta.

Il Consegnatario

Il Messo Notificatore

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Chiusura temporanea pubblico esercizio denominato "MOPS" - soc. G.R.T. s.r.l.s. rappresentata dal sig. Tarantino Matteo -

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 15 DEL 24/08/2018

Cod. Profilo 131171

IL DIRIGENTE

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E S.U.A.P

PREMESSO che:
- in data 23.04.20187 il Comando Polizia Locale di Catanzaro, Nucleo Decoro Urbano e Qualità degli Spazi Pubblici, ha trasmesso a questo Settore copia del verbale n. 502 del 20.03.2018 con il quale, a seguito di ispezione del 17.03.2018 presso il pubblico esercizio denominato "MOPS" ubicato in Via Lungomare, n. 151, si contestava al sig. Tarantino Matteo, nato a Soverato il 02.01.1990 e residente a Catanzaro, Viale Crotone, n. 31, nella qualità di legale rappresentante della società G.R.T. s.r.l.s. con sede legale in Catanzaro, Via Murano, n. 8, la violazione della norma prevista dall'art. 68 R.D. 773/31 T.U.L.P.S – ART. 666 C. 1-2-4 C.P. art. 49 D.Lgs. 507/99 – art. 49 c. 4 bis L. 122/10 s.m. e i. poiché: "*Nel locale autorizzato per la S.A.B. si esercitava attività d'intrattenimento musicale a mezzo DJ e consolle senza la prevista SCIA*";
- il verbale è stato ritualmente notificato
  > al sig. Tarantino Matteo in data 12.05.2018;
  > alla la società G.R.T. s.r.l.s., rappresentata dal sig. Tarantino Matteo, in data 14.05.2018

DATO ATTO che copia del suddetto verbale è stato trasmesso per gli adempimenti di competenza anche al Settore Cultura e Turismo il quale si è determinato adottando l'ordinanza n. 13 del 18.06.2018 ad oggetto: "*Cessazione immediata di attività di pubblico spettacolo (art. 68 TULPS) svolta in assenza di licenza nel P.E. MOPS di Catanzaro*";

CONSIDERATO che l'art. 666, comma 3, del codice penale, modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c) del D.Lgs. del 30 settembre 1999, n. 507 prevede che: "*E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività e' svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni" omissis ….*

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/81, si ha "reiterazione" quando la commissione di una violazione amministrativa si verifica nei cinque anni successivi alla precedente;

CONSTATATO che dagli atti d'ufficio risulta che:
- la Questura di Catanzaro, Commissariato di P.S. di Catanzaro Lido, in data 08.03.2018, ha trasmesso a questo Settore copia del verbale del 12.01.2018, elevato a carico della suddetta società G.R.T. s.r.l.s. con il quale, a seguito di ispezione dello 07.01.2018 presso il pubblico esercizio denominato "MOPS", si contestava la violazione della norma prevista dall'art. 68 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e sanzionata dall'art., 666 C.P. 1° comma (depenalizzato ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo del 30 dicembre 1999 n. 507), avendo il sig. Tarantino Matteo, nella qualità di titolare della suddetta società: "*organizzato e fatto svolgere all'interno del suddetto locale, dunque in un luogo aperto al pubblico, un'attività di intrattenimento (cabaret e musica con dj), senza la necessaria autorizzazione, ovvero SCIA, omissis …*"
- a seguito della suddetta contestazione la società GRT s.r.l.s. è stata destinataria dell'ordinanza n. 9 dell'11.04.2018 ad oggetto "*Cessazione immediata di attività di pubblico spettacolo (art. 68 TULPS) volta in assenza di licenza nel P.E. MOPS di Catanzaro*", adottata dal Settore Cultura e Turismo, alla quale si fa espresso rinvio;

DATO ATTO che conseguentemente, nel caso in questione, trova applicazione quanto prescritto dall'art. 666, comma 3 del codice penale, modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c) del D.Lgs. del 30 settembre 1999, n. 507, avendo avuto la società GRT s.r.l.s., rappresentata dal sig. Tarantino Matteo, contestate analoghe violazioni, pere come sopra descritte, soggiacenti alla stessa norma e reiterate nell'arco dei cinque anni (art. 8-bis della L. 689/81);

DATO ATTO altresì, per come già evidenziato, che il medesimo art. 666, comma 3 del codice penale, modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c) del D.Lgs. del 30 settembre 1999, n. 507 prevede, tra l'altro: *omissis …, nel caso di reiterazione … omissis … la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni omissis …,*

CONSIDERATO che la sospensione temporanea dell'attività ai sensi e per gli effetti del citato art. 666 del c.p. nel caso in questione, trattandosi di prima reiterazione, può essere disposta per una durata diversa e comunque inferiore alla misura massima prevista, individuata in complessivi 3 (tre) giorni;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere con gli atti consequenziali necessari e applicare la sanzione consistente nella chiusura temporanea del Pubblico Esercizio denominato "MOPS" – soc. G.R.T. s.r.l.s., con sede in Catanzaro, Via Lungomare, n. 151, rappresentata dal sig. Tarantino Matteo, in premessa generalizzato, per un totale di giorni 3 (tre) decorrenti dal giorno successivo della notificazione della presente ordinanza;

DATO ATTO, altresì, che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 in quanto, nella specie trattasi di atto sanzionatorio, accessorio, il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

VISTO l'art. 68 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "T.U.L.P.S.";
VISTO l'art. 666 del C.P.;
VISTO l'art. 49 del D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507;
VISTA la L. 689/1981;
VISTO l'art. 475 c.p.c.
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 241/90 e ss.mm.ii.;

per quanto sopra esposto

ORDINA

alla società "G.R.T. s.r.l.s.", rappresentata dal sig. Tarantino Matteo, come sopra generalizzato, la chiusura temporanea del Pubblico Esercizio denominato "MOPS", sito in via Lungomare, n. 151, Catanzaro, per un periodo pari a 3 (tre) giorni, decorrenti dal giorno successivo dalla notificazione della presente ordinanza;

DISPONE

<u>la notifica della presente ordinanza</u>:
- alla società "G.R.T. s.r.l.s.", Via Lungomare, n. 151 – Catanzaro;
- alla società "G.R.T. s.r.l.s.", Via Murano, n. 8 – Catanzaro;
- al sig. Tarantino Matteo, legale rappresentante della società" G.R.T. s.r.l.s.", Viale Crotone, n. 31 – Catanzaro.

<u>la trasmissione della presente ordinanza</u>:
- al Comando Polizia Locale di Catanzaro;
- alla Questura di Catanzaro;
- alla Questura di Catanzaro - Commissariato di P.S. di Catanzaro Lido -
- all'ASP di Catanzaro Dipartimento di Prevenzione -
- Al Settore Cultura e Turismo –